



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione

Dr. TURI VASILE

Roma 21 DIC. 1965

Il sottoscritto residente a
 G. Carissimi, 33
 Via legale rappresentante della Ditta
 Roma

Tel. con sede a domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,
 la revisione della pellicola dal titolo:
 2A EDIZIONE

di nazionalità: Italiana produzione: ULTRA FILM SICILIA CINEMA-
 TOGRAFICA S.p.A.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri 3.000 accertata metri

Roma, li 21 DIC. 1965 p. Ultra Film
 Sicilia Cinematografica S.p.A.

Turi Vasile

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Adriana venuta dalla provincia a Roma per cercarvi una sistemazione dignitosa, arriva al suicidio dopo essere passata attraverso una lunga serie di esperienze tragicomiche ma dolore e negative.

NAZIONALE

Regia: Antonio Pietrangeli

Interpreti principali: Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Ugo Tognazzi, Jean Claude Bryali, Karin Dor, Joa-

chim Fuchsberger, Veronig Vandell, Mario Adorf, Robert Hoffman.

Rigirata la scena, in cui la protagonista, distesa prendeva il sole. Nella nuova versione è bocconi per non mostrare il seno. 2) Accorciata scena parrucchiere che chinava sulla protagonista a baciarle il corpo. Ora non la bacia più. 3) Accorciato il ballo del "Calypso" quando la protagonista danzava con Brialy. 4) Accorciata scena in cui la protagonista e Brialy erano al "Calypso" ad assistere alla operazione delle "omokette à la flambe". 5) Tagliata, oltre metà, scena parrucchiere Istituto Bellezza, quando si accennava al fatto che il direttore era pedesista. 6) Largamente accorciata sequenza boxe teatro Orvieto. Scomparse battute più ossolane del pubblico. 7) Aumentato il clamore del pubblico per non sentire le giurie che il ~~manager~~ ^{manager} rivolge al ~~manager~~ ^{boxeur}. 8) Sostituita battuta che Nino Manfredi rivolgeva alla protagonista, che s'allontanava sulla piazza d'Orvieto con ta' zoccola" anzicchè "sta' syronza". 9) Tagliata oltre metà del ballo al Pixer, tra la protagonista e Robert Hoffmann. 10) Largamente accorciato il ballo che protagonista faceva al night club di Monte Celato. 11) Accorciato il ritorno macchina della protagonista a casa, prima del finale.

TITOLI DI TESTA

LA ULTRA FILM PRESENTA - UN FILM DI ANTONIO PIETRANGELI - IO LA CONOSCEVO
 BENE - con STEFANIA SANDRELLI - e (in ordine alfabetico) MARIO ADORF -
 JEAN CLAUDE BRIALY - JOACHIM FUCHSBERGER - NINO MANFREDI - ENRICO MARIA
 SALERNO - e con la partecipazione di UGO TOGNAZZI - altri interpreti KARIN
 DOR - FRANCO FABRIZI - TURI FERRO - ROBERT HOFFMA?? - FRANCO NERO - VERONI-
 QUE VENDELL - FRANCA POLESELLO - RENATO TERRA CAIZZI (CSC) - CLAUDIO CAMA-
 SO - BARBARA NELLI - CESARE MICELI PICARDI - SOLVI STUBING - Soggettoe
 sceneggiatura di ANTONIO PIETRANGELI - RUGGERO MACCARI - ETTORE SCOLA
 Aiuto-regista: MARCELLO UGOLINI
 Assistente alla regia: GIOVANNI FABBRI - RONY TOUNSI
 Segretaria di Edizione GIOVANNA DESANTIS
 Ispettori di produzione: LUCIO TRENTINI - MICHELE MARSALA
 Cassiere Amministrazione: Angelo Picchi\$
 Fonico Guido Nardone
 Operatori di macchina: NINO CRISTIANI - GIUSEPPE RUZZOLINI -
 Truccatore: MICHELE TRIMARCHI - Parrucchiera IOLANDA CONTI - Aito Scenogra-
 fo: Francesco Bronzi (CSC) - Foyografo di scena: G.B. POLETTI
 Aiuto per i costumi: MARGHERITA FERRONE
 Aiuto per l'arredamento - BRUNO CESARI
 Scene e costumi di MAURIZIO CHIARI
 Musica di PIERO PICCIONI diretta dall'autore
 Montaggio di Franco FRTICELLI
 Direttore di produzione: DANILO MARCIANI (ADG)
 Direttore della fotografia: XXX ARMANDO NANNUZZI (AIC)
 Una coproduzione italo-franco-tedesca
 ULTRA-LES FILMS DU SIESCLE-ROXY FILM realizzata dalla ULTRA FILM
 Regia: Antonio Pietrangeli
 FINE PRIMO TEMPO (Io la conoscevo bene) FINE

TITOLI DI CODA

Ha collaborato all'arredamento il SUPERMERCATO DEI MOBILI - Parrucche di
 ROCCHETTI - Costumi di ANNAMODE - Pellicce della Ditta VOLTERRA
 Stabilimenti cinematografici TITANUS APPIA
 Pellicola DUPONT
 Negativi e positivi ed effetti ottici SPES Direttore G. Catalucci
 La sceneggiatura è pubblicata da LERICI EDITORE
 Doppiaggio eseguito negli stabilimenti G.D.S. con la collaborazione della CD

Le canzoni del film: EGLISSE TWIST - Di Ammonio-Fusco - Canta Mina Dischi
 Italdisc - Ed. Musicali CAM
 OGNI GIORNO CHE PASSA - Phaltan - Roccon - Canta MIA
 Gember - Dischi CAM
 SURF DELLA FRUSTA: Gino Marinacci e i suoi solisti
 Dischi CAMPI EDIZ.
 ADDIO Amurri - Morgan - Canta Mina Dischi RIFI
 LE STELLE D'ORO Lepore-Naddeo Canta Peppino di Capri
 Dischi CARICC - Ed. Musicali CAM
 SWEET WILLIAM P. Kaye - Springer - Canta Millie -
 Dischi Fontana Ed. Musicali SUVINI-ZERBONI
 OGGI E' DOMENICA PER NOI - Bardotti-Fenigh - Canta Sergio
 Endrigo - Dischi RCA Ed. Musicali CAM
 MANI BUCATE Endrigo - Canta Sergio Endrigo Dischi
 Fonit Ed. Musicali USIGNOLO

VERBALE

La II Commissione ha retensionato il film il giorno 22 Dicembre 1965 ed ha preso otto Sei tagli effettuati al film stesso ed illustrati dall'incaricato della Ditta.

Il Presidente fa presente che il film è stato già retensionato dalla II Commissione il 19/11/65 e avendo rilevato in esso sequenze contrastanti quale ad esempio la visione iniziale della protagonista, la scena del duccio nella sala del farmaciere, ed il rigelarsi di espressioni volgari e triviali stabiliti che non potevano assistere alla proiezione i minori degli anni 18.

Al fine della decisione della Commissione di 1° grado, fu proposto appello e la Commissione di 2° grado, sentiti il produttore ed il regista, che si erano dichiarati disposti ad apportare modifiche alla copia del film, ritenuta che anche a togliere le scene indicate dalla Commissione di 1° grado ed alleggerendo il linguaggio delle frequenti fran' scene di, la vicenda nella sua indissolubile unità, presenta esempi di autenticità e comportamento del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dei minori, talché mantenne il divieto ai minori degli anni 18. Ora il film viene presentato in seconda edizione con lo stesso titolo e con alcuni tagli e alleggerimento del linguaggio e con sostituzione di due scene.

Tare evidente che, stante la decisione della Commissione di secondo grado, si è verificata una recessione che impedisce un riesame del film da parte della Commissione di 1° grado, per il fatto che una sentenziale modifica di parere, motivata dai tagli effettuati, servirebbe a costituire un giudizio di terzo grado ~~che~~, rispetto alla Commissione di secondo grado, verso il quale la legge consente soltanto il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Il Presidente è pertanto ~~di~~ di avviso

...ione e sottrazione tale questione, che per
effetto della preclusione verificatasi, trattandosi
dello stesso film con tagli, debba mantenere
il divieto della proiezione ai minori degli anni

18.

La Commissione all'unanimità concorda
con il parere del Presidente, e pertanto mantiene il
divieto ai minori degli anni 18 poiché il film è stato riprese
to con lo stesso titolo con sostituzione di due scene che non
richiedono in alcun modo l'assenza di minori.
Il regolamento
colonna

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell'Ufficio Roma 415 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della
tassa di L. 77600

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

Le cose

blue

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritte della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

Vieta ai minori anni 18

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li 23 DIC 1965

IL MINISTRO

[Signature]

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

DI II^ GRADO (Seduta 17.3.1966)

"Il giorno 17 marzo 1966 alle ore 19,30, nella sala del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, si è riunita la Commissione di Appello di revisione cinematografica, di cui all'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, composta dalla riunione delle Sezioni VII ed VIII, per revisionare il film "Io la conoscevo bene", nella sua seconda edizione, della Marca Ultra-Film di nazionalità italiana, in base al ricorso presentato dalla Ditta interessata avverso il deliberato della Commissione di I^ grado (22.12.1965) con il quale è stato mantenuto il divieto di visione ai minori degli anni 18 poichè il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesto dall'art. 11 del Regolamento.

Sono presenti nella Commissione di appello: per la VII^ Sezione: Dott. Giovanni Noccioli (Presidente), Prof. Rocco Sesso, Prof. Iclea Picco, Prof. Rodolfo Nencini, Comm. Pio Pandolfi Alberici, Dott. Giorgio Ponti, Dott. Enzo Natta; per la VIII^ Sezione: Dott. Angelo De Mattia (Presidente), Prof.ssa Giovanna Abete, Prof. Giuseppe Lepore, Prof. Rinaldo Orecchia, Dott. Ugo Chiarelli, Dott. Carmine Cianfarani, Signor Arturo Gemmiti.

Presiede la Commissione di appello, in base all'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, il Dott. Giovanni Noccioli. Fungono da Segretari il Dott. Gaspare Lucchesi e il Dott. Vincenzo Fralleone.

E' stato ascoltato il Signor Ferrari Mario nell'interesse della Ditta che ne aveva fatto richiesta. La Commissione riveduto il film al fine di controllare se si tratta o meno della medesima opera revisionata in un precedente giudizio, ritenuto che la Commissione di I^ grado ha posto ai voti e deciso la questione circa la preclusione a un nuovo giudizio, trattandosi del medesimo film con il medesimo titolo salvo qualche taglio e modifica marginale; poichè indipendentemente dalla previsione dell'art. 11 del regolamento che riguarda altra ipotesi e cioè il caso in cui il film non abbia ottenuto il nulla osta, sussiste anche per la materia in esame il principio di non rinnovare il giudizio per un oggetto già precedentemente valutato con decisione di appello; poichè, nella specie, si tratta del medesimo film e ciò non soltanto perchè titolo e stesura non rimasti intatti ma perchè identica è rimasta la vicenda su cui si era già espressa in sede di appello la Commissione, rilevando che anche tagliando alcune scene ed alleggerendo il linguaggio tutta la vicenda nella sua inscindibile unità presenta esempi di ambienti e comportamenti del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dell'età evolutiva; poichè la vicenda che riguarda la amorale condotta di una ragazza in un ambiente corrotto, che la porta al suicidio, è la medesima, e pertanto essa non consente la ripetizione del giudizio nel merito conferma la decisione di I^ grado per ciò che concerne la preclusione a decidere, con la conseguenza che rimane valida la decisione emessa nel precedente giudizio di appello, di cui al verbale del 9.12.1965. Del che è verbale".

F.to: Giovanni Noccioli

F.to: Rocco Sesso

" Iclea Picco

" Rodolfo Nencini

Segretari: Lucchesi e Fralleone

Firmato: Pio Pandolfi Alberici,

Giorgio Ponti, Enzo Natta;

Angelo De Mattia, Giovanna Abete
Giuseppe Lepore, Rinaldo Orecchia,
Ugo Chiarelli, Carmine Cianfarani,
Arturo Gemmiti.

Soc. Ultra Film Sicilia Cinema-
tografica
Via G. Carissimi, 33

IX^a Rev. Cin.

R O M A

: Film: "Io la conoscevo bene". (2^a edizione)

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in data 1 febbraio 1966 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - avverso la decisione della Commissione di revisione cinematografica di I^o grado il riesame del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica di II^o grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6 - III^o comma della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 18.3.1966 è stato confermato al film: "Io la conoscevo bene" (seconda edizione) il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il giorno 17 marzo 1966 alle ore 19,30, nella sala del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, si è riunita la Commissione di Appello di revisione cinematografica, di cui all'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, composta dalla riunione delle Sezioni VII^a ed VIII^a, per revisionare il film "Io la conoscevo bene", nella sua seconda edizione, della Marca Ultra-Film di nazionalità italiana, in base al ricorso presentato dalla Ditta interessata avverso il deliberato della Commissione di I^o grado (22.12.1965) con il quale è stato mantenuto il divieto di visione ai minori degli anni 18 poiché il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesto dall'art.11 del Regolamento.

Sono presenti nella Commissione di appello: per la VII^a Sezione: Dott. Giovanni Noccioli (Presidente), Prof. Rocco Sesso, Prof.ssa Iclea Picco, Prof. Rodolfo Nencini, Comm. Pio Pandolfi Alberici, Dott. Giorgio Ponti, Dott. Enzo Natta; per la VIII^a Sezione: Dott. Angelo De Mattia (Presidente), Prof.ssa Giovanna Abete, Prof. Giuseppe Lepore, Prof. Rinaldo Orecchia, Dott. Ugo Chiarelli, Dott. Carmine Cianfarani, Signor Arturo Gemmiti.

= 2 =

Presiede la Commissione di appello, in base all'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, il Dott. Giovanni Noccioli. Fungono da Segretari il Dott. Gaspare Lucchesi e il Dott. Vincenzo Fralleone.

E' stato ascoltato il Signor Ferreri Mario nell'interesse della Ditta che ne aveva fatto richiesta. La Commissione riveduto il film al fine di controllare se si tratta o meno della medesima opera revisionata in un precedente giudizio; ritenuto che la Commissione di I° grado ha posto ai voti e deciso la questione circa la preclusione a un nuovo giudizio, trattandosi del medesimo film con il medesimo titolo salvo qualche taglio e modifica marginale; poiché indipendentemente dalla previsione dell'art.11 del regolamento che riguarda altra ipotesi e cioè il caso in cui il film non abbia ottenuto il nulla osta, sussiste anche per la materia in esame il principio di non rinnovare il giudizio per un oggetto già precedentemente valutato con decisione di appello; poiché, nella specie, si tratta del medesimo film e ciò non soltanto perché titolo e stesura sono rimasti intatti ma perché identica è rimasta la vicenda su cui si era già espressa in sede di appello la Commissione, rilevando che anche tagliando alcune scene ed alleggerendo il linguaggio tutta la vicenda nella sua inscindibile unità presenta esempi di ambienti e comportamenti del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dell'età evolutiva; poiché la vicenda che riguarda l'amorale condotta di una ragazza in un ambiente corrotto, che la porta al suicidio, è la medesima, e pertanto essa non consente l^a ripetizione del giudizio nel merito conferma la decisione di I° grado per ciò che concerne la preclusione a decidere, con la conseguenza che rimane valida la decisione emessa nel precedente giudizio di appello, di cui al verbale del 9.12.1965. Del che è verbale."

p. I L M I N I S T R O



Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

- IX Divisione -
revisione cinematografica

APPUNTO PER IL GABINETTO DELL'ON. LE MINISTRO

La Società Ultra Film ha presentato l'acclusa istanza con la quale - adducendo una serie di considerazioni sul parere espresso dalla VI Sezione di Revisione Cinematografica in merito all'esame della 2^a edizione del film "IO LA CONOSCEVO BENE", avvenuta in data 22 dicembre 1965 - chiede il riesame di tale film da parte del medesimo organo collegiale e, nel caso di non accoglimento della richiesta, la revisione della Commissione d'appello.

Per quanto riguarda il detto film si precisa che la 1^a edizione dello stesso fu presentata, per la revisione in data 18 novembre 1965 ed esaminata dalla VI Sezione, la quale espresse parere favorevole alla proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 18. Successivamente, in data 9.12.1965 la copia fu esaminata dalla Commissione di appello che, dopo aver ascoltato il legale rappresentate della Società interessata dr. Turi Vasile che ne aveva fatto richiesta, confermò la decisione della Commissione di 1^a istanza.

La Ultra Film, avuta notizia della decisione dello appello, presentò una domanda di revisione per una seconda edizione del film e la relativa pellicola.

La domanda, sulla quale erano elencate le modifiche apportate rispetto alla edizione precedente, era corredata dalla prescritta bolletta di pagamento della tassa di metraggio.

Detto film fu sottoposto all'esame della VI Sezione di revisione che aveva, in precedenza esaminata la prima edizione e che espresse il seguente parere:

"La VI Commissione ha revisionato il film il giorno 22 dicembre 1965 ed ha preso atto dei tagli effettuati al film stesso ed illustrati dall'incaricato della Ditta.

Il Presidente fa presente che il film è stato già

... / ...



Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

= 2 =

revisionato dalla VI Commissione il 19.11.65 e avendo rilevato in esso sequenze conturbanti quale ad esempio la visione iniziale della protagonista, la scena del bacio nella sala del parrucchiere ed il ripetersi di espressioni volgari e triviali stabili che non potevano assistere alla proiezione i minori degli anni 18.

Avverso la decisione della Commissione di 1° grado, fu proposto appello e la Commissione di 2° grado, sentiti il produttore ed il regista che si erano dichiarati disposti ad apportare modifiche alla copia del film, rileva che anche a togliere le scene indicate dalla Commissione di 1° grado ed alleggerendo il linguaggio delle frequenti frasi scurrili, la vicenda nella sua indivisibile unità, presenta esempi di ambiente e comportamento del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dei minori, talchè mantenne il divieto ai minori degli anni 18.

Ora il film viene presentato in seconda edizione con lo stesso titolo e con alcuni tagli e alleggerimenti del linguaggio e con sostituzione di due scene.

Pare evidente che, stante la decisione della Commissione di secondo grado, si è verificata una preclusione che impedisce un riesame del film da parte della Commissione di 1° grado, per il fatto che una eventuale modifica di parere, motivato dai tagli effettuati, verrebbe a costituire un giudizio di terzo grado rispetto alla Commissione di secondo grado, avverso il quale la legge consente solamente il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Il Presidente è pertanto di avviso e, pone^a votazione tale questione, che per effetto della preclusione verificatasi, trattandosi dello stesso film con tagli, debbasi mantenere il divieto della proiezione ai minori degli anni 18.

La Commissione all'unanimità concorda con il parere del Presidente e pertanto mantiene il divieto ai minori degli anni 18 perchè il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesto dall'art. 11 del Regolamento.¹⁰⁰

Si fa presente inoltre che, dopo l'esame della 2ª edizione, la Società Ultra Film ha proposto ricorso al Consiglio di stato avverso alla decisione della Commissione di appello relativa

... / ...



Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

= 3 =

alla prima edizione del film.

In merito alla presente istanza della Soc. Ultra Film, quest'Ufficio ritiene che non possa assolutamente ac cogliersi la richiesta di riesame del film da parte della Commissione di I° grado, avendo quest'ultima già espresso il proprio parere.

Eventualmente l'istanza potrebbe essere ritenuta valida come richiesta di appello.

Per le determinazioni di codesto Gabinetto.

IL DIRETTORE GENERALE





MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Il giorno 31 gennaio 1966, prima di rilasciare i
visti per la seconda edizione del film "Io la conosco
bene", unitamente al Dott. Sorini, ho interpellato al
riguardo l'Avv. Corrales, capo dell'Ufficio Legislativo del
Ministero per conoscere il suo parere circa detto rilascio
in considerazione del verba della VI legge che oltre a non
essere chiaro era in contrasto con le direttive impartite
dall'Ufficio Legislativo in materia di revisione di ~~film~~ ^{edizioni}
di film.

Ho sottoposto all'Avv. Corrales tutta la pratica.

L'Avv. Corrales ha concordato con la procedura adottata
e ha espresso il parere di preferir^e concepire le ~~visti~~ copie
del nulla-ata, lasciando anche al perittore le copie
dei nulla-ata relative alla 1^a edizione.

Amaspin



Roma, 7 MAR 1966 196

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Ministero del turismo e dello spettacolo

GABINETTO

~~SEDE~~

Prot. N.° 1717/GE 264/299

Allegati

Risp. a

OGGETTO: Film "Io la conoscevo bene" - Seconda edizione.-

Si fa riferimento a quanto è stato comunicato da codesta Direzione Generale in merito alla seconda edizione del film "Io la conoscevo bene".

La prima edizione del suddetto film è stata sottoposta all'esame della VI Sezione della Commissione di revisione cinematografica, che ha espresso parere favorevole alla proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 18.

Il parere della Commissione di primo grado è stato confermato dalla Commissione di secondo grado.

La ditta produttrice, ha, poi, presentato una seconda edizione del film, con lo stesso titolo, con alcuni tagli e alleggerimenti del linguaggio e con sostituzione di due scene. Tale seconda edizione è stata sottoposta all'esame della VI Sezione, che aveva già esaminato la prima edizione.

Codesta Direzione generale ha rilasciato i duplicati del nulla osta per la nuova edizione con il divieto di visione ai minori degli anni 18, nel presupposto che la VI Sezione suddetta - pur parlando di preclusione all'esame della nuova edizione, perchè una eventuale modifica di parere, motivata dai tagli effettuati, avrebbe costituito un giudizio di terzo grado rispetto alla decisione già intervenuta della Commissione di secondo grado - si è sostanzialmente pronunciata sulla nuova edizione. Infatti, la Sezione in parola ha mantenuto il divieto di visione ai minori degli anni 18, avendo osservato che la sostituzione delle scene effettuata nella seconda edizione non ha apportato un mutamento sostanziale rispetto alla prima edizione.

In parere verbale
dell'Avv. Corrado
Capo Uff. Legislativo
dato al sottoscritto
ed al dott. Sorius

Aluf

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

22

./..

*Ministero del turismo e dello spettacolo*

GABINETTO

Prot. N.° _____

Allegati _____

Risp. a _____

OGGETTO _____

- 2 -

La ditta interessata - nella convinzione che la Commissione di primo grado abbia ritenuto di non poter esprimere un parere sulla nuova edizione - ha inoltrato istanza intesa a ottenere l'esame della seconda edizione da parte della Commissione stessa e, nel caso di non accoglimento della richiesta, l'esame da parte della Commissione in appello.

Codesta Direzione generale è dell'avviso che - non potendosi sottoporre la seconda edizione alla Commissione di primo grado, che ha già espresso il proprio parere - l'istanza della ditta produttrice potrebbe essere ritenuta valida come richiesta di esame in appello.

Come si è visto sopra, sono stati rilasciati i duplicati del nulla osta per la seconda edizione nel presupposto che la Commissione di primo grado ha espresso il parere in merito.

Quindi, l'istanza della ditta produttrice va considerata come richiesta di esame della nuova edizione in grado di appello, in accoglimento della richiesta formulata, in via subordinata, dalla stessa ditta.

Si restituisce l'istanza della Società Ultra Film Sicilia Cinematografica- S.p.A. -

IL CAPO DI GABINETTO



On.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo

- Cinematografia -

Via della Ferratella, 51

R O M A

49 mi
1.2.66
Zur

La sottoscritta ULTRA FILM SICILIA CINE
MATOGRAFICA S.p.A., con sede a Roma in Via Gia
como Carissimi, 33 chiede le vengano rilasciati
n° 50 visti di censura relativamente al film in
bianco e nero di propria produzione dal titolo:

" 10 LA CONOSCEVO BENE "

Con osservanza.

Ultra Film
Sicilia Cinematografica S.p.A.

Tuzi Vasile

Roma,

21 DIC. 1965

Trattati' con II edizione del film già apposto
in data 20.11.1965

N.

460321



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO



TITOLO: IO LA CONOSCEVO BENE

- (2^a edizione)

Ultra Film

 Metraggio { dichiarato 3095...
 { accertato

Produzione: Sicilia Cinematografica S.p.A.

3140

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Adriana venuta dalla provincia a Roma per cercarvi una sistemazione dignitosa arriva al suicidio dopo essere passata attraverso una lunga serie di esperienze tragicomiche ma dolorose e negative.

Regia: Antonio Pietrangeli

Interpreti principali: Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Ugo Tognazzi, Jean Claude Brial, Karin Dor, Joachim Fuchsberger, Veronique Vendell, Mario Adorf, Robert Hoffmann.

Modifiche:

- 1)- Rigitata prima scena, in cui la protagonista, distesa prendeva il sole. Nella nuova versione è bocconi per non mostrare il seno.
- 2)- Accorciata scena parrucchiere che si chinava sulla protagonista a baciarle il corpo. Ora non la bacia più.
- 3)- Accorciato il ballo del calypso quando al protagonista danzava con Brial.
- 4)- Accorciata scena in cui la protagonista e Brial erano al calypso ad assistere alla preparazione delle "omlette alla flamme".
- 5)- Tagliata, oltre metà, scena parrucchiere istituto bellezza, quando si accennava al fatto che il direttore era pederasta.
- 6)- Largamente accorciata sequenza boxe

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

23 DIC. 1965

a termine

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1^a) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2^a) Trattasi della 2a edizione del film approvato in data 20.11.65.

VIETATO AI MINORI DEGLI ANNI 18


Roma, li

21 FEB. 1966

IL MINISTRO

 P. C. C.
 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

teatro Orvieto. Scomparse battute più grossolane del pubblico.
7)- Aumentato il clamore del pubblico per non sentire le ingiurie
che il manager rivolge al boxeur. 8)- Sostituita battuta che Nino
Manfredi rivolgeva alla protagonista, che s'allontanava sulla piaz-
za d'Orvieto con "sta' zoccola" anzicchè "sta' stronza". 9)- Taglia-
ta oltre metà del ballo al Piper, tra la protagonista e Robert Hoffman.
10)- Largamente accorciato il ballo che la protagonista faceva al night
club di Monte Celato. 11)- Accorciato il ritorno in macchina della pro-
tagonista a casa, prima del finale.





h

On.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo

- Cinematografia -

R O M A

OGGETTO: Film "IO LA CONOSCEVO BENE".



La Società ULTRA FILM SICILIA CINEMATOGRAFICA

S.p.A., con sede a Roma in Via G. Carissimi, 33 ha ri-

cevuto la nota 15.1.66 - Divisione IX n° 31 - 46032

di prot. con la quale codesto Oh. Ministero le ha co-

municato che, con decreto del 23.12.65, è stato con-

cesso il nulla osta di proiezione in pubblico con di-

vieta di visione per i minori degli anni 18 al film

in oggetto, presentato in seconda edizione con istan-

za del 21 dicembre 1965.

Detta edizione differisce dalla precedente,

che aveva anch'essa riportato il nulla-osta con divieto

di visione per i minori degli anni 18, per la sostit-

tuzione di due scene, per alcuni tagli e per l'alleg-

gerimento del linguaggio, modifiche queste che sono

state apportate allo scopo di eliminare i rilievi che

la Sesta Commissione di revisione, nella seduta del

19 Novembre 1965, aveva mosso alla prima edizione del

film, e per i quali aveva espresso parere di visione

limitata ai maggiori degli anni 18.

Dal testo della citata nota del 15 Gennaio 66 risulta peraltro che la stessa Commissione di 1° Grado ha ritenuto di non poter esprimere un parere sulla proiettabilità senza limitazione della nuova edizione del film, per due motivi:

a)- perchè, avendo la Società "Ultra Film" il rimedio del ricorso al Consiglio di Stato, "un'eventuale modifica di parere, motivata da tagli effettuati, verrebbe a costituire un giudizio di 3° grado rispetto alla Commissione di 2° grado, avverso il quale la legge consente solamente il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato."

b)- perchè la nuova edizione del film non realizzerebbe il mutamento della precedente edizione richiesto dall'Art. 11 del regolamento 11.11.63 per la presentazione a nuovo esame.

Non sembra però che le due considerazioni espresse nel parere nella Commissione di 1° grado siano fondate.

Potrebbe anzitutto osservarsi - per quanto riguarda la seconda - che codesto On. Ministero, avendo provveduto sulla domanda di revisione della nuova edizione del film con il decreto 23.12.65, ha riconosciuto che detta edizione, presentata per la revisione con l'istanza del 21.12.65, ha i caratteri richiesti dal-



l'Art. 11 del regolamento, tanto che ha accolto l'istanza, sia pure con le stesse limitazioni di visione della precedente edizione.

Non par dubbio quindi che, trattandosi di nuova edizione del film, ed avendo la Società produttrice eliminato le scene e le espressioni che avevano determinato il giudizio condizionato della Commissione sulla primitiva edizione, la Commissione era tenuta ad esprimere un nuovo giudizio di revisione per la proiezione incondizionata.

Ma anche ammesso - per ipotesi - che la nuova edizione non presentasse mutamenti tali da legittimare il diritto del produttore al nuovo esame previsto dall'Art. 11 del regolamento, avendo codesto On. Le Ministero - nell'esercizio della sua discrezionale facoltà di rivedere il proprio precedente provvedimento - sottoposto la edizione modificata del film alla Commissione di revisione, nè i pareri espressi sulla precedente edizione del film, nè - perfino - la tendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, potevano impedire alla Commissione stessa - come invece essa erroneamente ha ritenuto - di esprimere il parere richiesto.

Non i pareri resi sulla precedente edizione, perchè l'organo consultivo, anche se i suoi pareri

sono vincolati, non può precludere al Ministero, che è l'organo preposto al rilascio del nulla-osta, di chiedere un nuovo giudizio sulla edizione modificata del film allo scopo di rivedere il proprio precedente provvedimento.

Non è il ricorso avanti al Consiglio di Stato, poichè è principio pacifico che la pendenza del ricorso giurisdizionale non impedisce alla amministrazione di revocare il proprio provvedimento. Nel caso, quindi, il Ministero ha sicuramente la facoltà - dato e non concesso che non ne abbia l'obbligo per le considerazioni su esposte - di rivedere il nulla-osta impugnato, alla luce dei nuovi elementi di giudizio dati dalla edizione modificata del film.

La Società ULTRA FILM SICILIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. chiede pertanto che codesto Ministero voglia rappresentare la nuova edizione del film alla Commissione di prima istanza perchè giudichi se le modifiche apportate consentano di superare i rilievi che avevano determinato il giudizio condizionato espresso dalla Commissione stessa, con il precedente parere del 19.11.65, rispetto alla primitiva edizione.

La presente istanza - ove codesto On. Mini-

stero non aderisse alla richiesta di ripresentare
il film alla Commissione di primo grado - vanga
come ricorso alla Commissione di secondo grado, ai
sensi dell'Art. 7 della legge.

Con osservanza.

Roma, 29 Gennaio 1966

Ultra Film
Sicilia Cinematografica S.p.A.

Turi Varile

Il giorno 17 Marzo 1966, alle ore 19,30, nella sala del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, si è tenuta la Commissione Di Appello Di Revisione Cinematografica, di cui all'art. 3 della legge 21-4-1962, n. 161, composta dalla riunione delle Sezioni VII^a e VIII^a, per revisionare il film "Io la conoscevo bene", nella sua seconda edizione - della Mara Ultra-film di nazionalità italiana, in base al ricorso presentato dalla Ditta interessata avverso il deliberato della Commissione Di I. Grado (22-12-1965) con il quale è stato mantenuto il divieto ai minori degli anni 18 poiché il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesto dall'art. 11 del Regolamento.

Sono presenti nella Commissione Di Appello: per la VII legge: Dott. Giovanni Noccioli (Presidente), Prof. Rocco Sessa, Prof.ssa Telen Rocco, Prof. Rodolfo Neuenus, Comm. Pio Paulolfo Albicini, Dott. Giorgio Ponti, Dott. Enzo Natta; per la VIII legge: Dott. Angelo De Mattia (Presidente), Prof.ssa Giovanna Abete, Prof. Giuseppe Lepore, Prof. Rosalinda Orsola, Dott. Ugo Chiarelli, Dott. Carmine Gaufarano, Signor Arturo Gemusti. Presiede la Commissione Di Appello, in base all'art. 3 della legge 21-4-1962, n. 161, il Dott. Giovanni Noccioli. Fungono da Segretari il Dott. Gaspare Lucchesi e il Dott. Vincenzo Frallicioni. È stato ascoltato il Signor Ferreri Mario nell'interesse della Ditta che ne aveva fatto richiesta. La Commissione riveduto il film



MA/1f

RACCOMANDATA R.R.

Roma

196

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Soc. Ultra Film Sicilia Cinema-
tografica
Via G. Carissimi, 33

R O M A

Divisione IX[^] Rev. Cin.

Prot. N.^o

Allegati

Risp. a

OGGETTO: Film: "Io la conoscevo bene". (2^a edizione)

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in data 1 febbraio 1966 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - avverso la decisione della Commissione di revisione cinematografica di I° grado il riesame del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica di II° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6 - III° comma della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 18.3.1966 è stato confermato al film: "Io la conoscevo bene" (seconda edizione) il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il giorno 17 marzo 1966 alle ore 19,30, nella sala del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, si è riunita la Commissione di Appello di revisione cinematografica, di cui all'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, composta dalla riunione delle Sezioni VII[^] ed VIII[^], per revisionare il film "Io la conoscevo bene", nella sua seconda edizione, della Marca Ultra-Film di nazionalità italiana, in base al ricorso presentato dalla Ditta interessata avverso il deliberato della Commissione di I° grado (22.12.1965) con il quale è stato mantenuto il divieto di visione ai minori degli anni 18 poiché il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesto dall'art.11 del Regolamento.

Sono presenti nella Commissione di appello: per la VII[^] Sezione: Dott. Giovanni Noccioli (Presidente), Prof. Rocco Sesso, Prof. Iclea Picco, Prof. Rodolfo Nencini, Comm. Pio Pandolfi Alberici, Dott. Giorgio Ponti, Dott. Enzo Natta; per la VIII[^] Sezione: Dott. Angelo De Mattia (Presidente), Prof.ssa Giovanna Abete, Prof. Giuseppe Lepore, Prof. Rinaldo Orecchia, Dott. Ugo Chiarelli, Dott. Carmine Cianfarani, Signor Arturo Gemmiti.



Roma,

196

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Divisione _____

Prot. N.º _____

Allegati _____

Risp. a _____

OGGETTO _____

= 2 =

Presiede la Commissione di appello, in base all'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, il Dott. Giovanni Noccioli. Fungono da Segretari il Dott. Gaspare Lucchesi e il Dott. Vincenzo Fralleone.

E' stato ascoltato il Signor Ferreri Mario nell'interesse della Ditta che ne aveva fatto richiesta. La Commissione riveduto il film al fine di controllare se si tratta o meno della medesima opera revisionata in un precedente giudizio; ritenuto che la Commissione di I° grado ha posto ai voti e deciso la questione circa la preclusione a un nuovo giudizio, trattandosi del medesimo film con il medesimo titolo salvo qualche taglio e modifica marginale; poiché indipendentemente dalla previsione dell'art.11 del regolamento che riguarda altra ipotesi e cioè il caso in cui il film non abbia ottenuto il nulla osta, sussiste anche per la materia in esame il principio di non rinnovare il giudizio per un oggetto già precedentemente valutato con decisione di appello; poiché, nella specie, si tratta del medesimo film e ciò non soltanto perché titolo e stesura sono rimasti intatti ma perché identica è rimasta la vicenda su cui si era già espressa in sede di appello la Commissione, rilevando che anche tagliando alcune scene ed alleggerendo il linguaggio tutta la vicenda nella sua inscindibile unità presenta esempi di ambienti e comportamenti del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dell'età evolutiva; poiché la vicenda che riguarda l'amorale condotta di una ragazza in un ambiente corrotto, che la porta al suicidio, è la medesima, e pertanto essa non consente la ripetizione del giudizio nel merito conferma la decisione di I° grado per ciò che concerne la preclusione a decidere, con la conseguenza che rimane valida la decisione emessa nel precedente giudizio di appello, di cui al verbale del 9.12.1965. Del che è verbale."

p. I L M I N I S T R O



Roma, 15 APR. 1966

196

Ministero del turismo e dello spettacolo

GABINETTO

ALLA IX^ DIVISIONE DELLA DIREZIONE
GENERALE DELLO SPETTACOLO

Prot. N.°

2808 9/261/293.

Allegati

Risp. a

S E D E

OGGETTO: Film "IO LA CONOSCEVO BENE" - Seconda edizione.-

La prima edizione del film "IO LA CONOSCEVO BENE" è stata sottoposta all'esame della VI^ Sezione della Commissione di revisione cinematografica, che ha espresso pa re re favorevole alla proiezione in pubblico con il di vi e t o di visione ai minori degli anni 18.

Il parere della Commissione di primo grado è st a t o confermato dalla Commissione di secondo grado.

La ditta produttrice, ha, poi, presentato una se co n d a edizione del film, con lo stesso titolo, con alcuni tagli e alleggerimenti del linguaggio e con sostituzione di due scene. Tale seconda edizione è stata sottoposta a l'esame della VI^ Sezione, che aveva già esaminato la p r i m a edizione.

Sono stati rilasciati i duplicati del nulla osta per la nuova edizione con il divieto di visione ai minori degli anni 18, nel presupposto che la VI Sezione suddetta - pur parlando di preclusione all'esame della nuova ed iz io ne, perchè una eventuale modifica di parere, motivata dai tagli effettuati, avrebbe costituito un giudizio di terzo grado rispetto alla decisione già intervenuta della Co m m i s s i o n e di secondo grado - si è sostanzialmente pronunciata sulla nuova edizione. Infatti, la Sezione in parola ha ma n t e n u t o il divieto di visione ai minori degli anni 18, av e n d o osservato che la sostituzione delle scene effettuata nella seconda edizione non ha apportato un mutamento s o s t a n z i a l rispetto alla prima edizione.

La ditta interessata - nella convinzione che la Commissione di primo grado avesse ritenuto di non poter esprimere un parere sulla nuova edizione - ha inoltrato i n s t a n z a intesa a ottenere l'esame della seconda edizione da parte della Commissione stessa e, nel caso di non accoglimento della richiesta, l'esame da parte della Commissione

./..



Ministero del turismo e dello spettacolo

GABINETTO

Prot. N.°

Allegati

Risp. a

OGGETTO

- 2 -

stessa e, nel caso di non accoglimento della richiesta, l'esame da parte della Commissione di appello.

Essendo stati rilasciati i duplicati dal nulla osta per la seconda edizione del film, l'istanza della ditta produttrice è stata considerata come richiesta di esame della nuova edizione in grado di appello, in accoglimento della richiesta formulata, in via subordinata, dalla stessa ditta ed è stata, conseguentemente, sottoposta alla Commissione di secondo grado la nuova edizione.

Deve ritenersi che la Commissione di secondo grado - pur parlando anch'essa di preclusione - ha esaminato la seconda edizione del film nel merito, in quanto ha osservato che le modifiche apportate non costituiscono un rilevante cambiamento rispetto alla prima edizione e, quindi, non sono sufficienti a consentire la visione della pellicola ai minori degli anni diciotto.

A tale conclusione si perviene sulla base del collegamento tra la parte dispositiva del parere della Commissione e la parte contenente la motivazione.

Pertanto, si esprime l'avviso che possa darsi comunicazione alla ditta interessata del provvedimento - adottato su conforme parere della Commissione di secondo grado - di conferma del divieto di visione ai minori degli anni diciotto della seconda edizione del film in parola.

Si ritiene, peraltro, opportuno che la lettera all'uopo predisposta da codesta Divisione sia modificata, eliminandosi la seconda parte in cui viene trascritto integralmente il parere della Commissione di secondo grado. Ciò non incide sul requisito della motivazione, in quanto, in questo caso, facendo il provvedimento rinvio al parere

./..



Roma:

196

Ministero del turismo e dello spettacolo

GABINETTO

Prot. N.°

Allegati

Risp. a

OGGETTO

- 3 -

della Commissione; si ha una tipica motivazione "per relationem".

Naturalmente, in caso di eventuale impugnativa del provvedimento, sarà esibita copia del parere della Commissione.

Si restituisce l'istanza della ditta interessata contenente in calce il parere della Commissione di revisione di secondo grado.

IL CAPO DI GABINETTO

[Handwritten signature]

21

ADRIANA Ma che fa? Detta?..

Tagliata la sequenza dell'uomo che va su e giù nella stanza

Eliminate battute : (DARIO Sta zitta! Ecco, ecco è lei!
 (ADRIANA No, è sempre lui, guarda che pancia!

Tagliata sequenza della donna che si avvicina all'uomo e si abbassa

ABBRACCIANDOLO

Tagliato battute :

(DARIO E che vuol dire! Sarà incinta!
(ADRIANA Mi scappa da ridere...
(DARIO E ridi piano...

Eliminata sequenza di Dario che l'abbraccia e comincia a palparla

Taglio battuta:

ADRIANA Che fai? Chiudiamo almeno la finestra...

Tagliate intere sequenze dei due che fanno l'amore

oooooooooooooooooooo